

ITC B. BELOTTI
REGOLAMENTO COMITATO STUDENTESCO
Regolamento di Istituto - Allegato "E"

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Studentesco previsto dall'art. 13, comma 4, del D. Lgs. 16.04.1994 n. 297.

TITOLO I

IL COMITATO STUDENTESCO

Art. 2

Composizione

Il Comitato Studentesco è composto da tutti i rappresentanti degli studenti eletti nei consigli di classe dell'Istituto.

Art. 3

Funzioni

Il Comitato Studentesco collabora alla gestione delle attività d'istituto e fornisce pareri a riguardo nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

Può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al C.d.I. ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D. Lgs. 16.04.1994 n. 297.

Formula altresì proposte di ordine migliorativo agli altri organi dell'istituto, facendo riferimento in particolare agli studenti eletti nel C. d. I..

Previa autorizzazione deliberata dal C. d. I., può invitare alle sedute collaboratori esterni che permettano una trattazione più efficace degli argomenti all'ordine del giorno.

Può deliberare la delega della gestione di compiti specifici al Direttivo il quale dovrà rendere conto del proprio operato al Comitato stesso.

Art. 4

Durata

Il Comitato studentesco rimane in carica per un intero anno scolastico e viene prorogato fino all'insediamento del nuovo organo, a seguito delle elezioni dei rappresentanti di classe nel successivo anno scolastico.

Art. 5

Dovere informativo

Tutti i membri del Comitato studentesco sono tenuti ad informare tempestivamente, correttamente ed in modo efficace le proprie classi di riferimento relativamente al contenuto delle sedute del Comitato studentesco .

TITOLO II

IL DIRETTIVO STUDENTESCO

Art. 6

Composizione

Il direttivo è composto da un Presidente, da cinque Membri elettivi e da sei Membri di diritto.

Membri di diritto sono i quattro studenti eletti nel Consiglio di Istituto nonché i due studenti rappresentanti dell'Istituto nella Consulta Provinciale.

I cinque Membri elettivi ed il Presidente sono eletti direttamente dal Comitato Studentesco tra i suoi membri.

Art. 7

Funzioni

Il Direttivo è l'organo esecutivo del Comitato Studentesco e rende operative le delibere approvate dal Comitato anche su proposta del Direttivo stesso.

Il Direttivo attua altresì tutte le iniziative necessarie alla convocazione e al buon funzionamento delle riunioni del Comitato Studentesco.

Art. 8

Durata

Il Direttivo rimane in carica per un intero anno scolastico e viene prorogato fino all'insediamento del nuovo organo, a seguito delle elezioni effettuate dal Comitato Studentesco nel successivo anno scolastico alla sua prima seduta.

Art. 9

Decadenza dalla carica

I membri del Direttivo che non partecipano per più di due volte consecutive alle riunioni senza una motivata giustificazione, presentata entro la seduta successiva al Presidente, decadono automaticamente dalla carica.

In tal caso il Presidente ne curerà la surrogazione con il primo dei candidati non eletti con le modalità previste al successivo art. 14, comma 5.

Art. 10

Mozione di Revoca

Su richiesta di 1/5 dei membri del Comitato è possibile sottoporre a votazione una mozione di revoca dell'intero Direttivo.

La richiesta è fatta pervenire al Presidente che cura la convocazione del Comitato inserendo

l'argomento all'ordine del giorno della seduta.

La mozione di revoca non può essere votata nel corso di una seduta già in svolgimento.

In caso di revoca, il Comitato procede immediatamente alla elezione di un nuovo Direttivo.

TITOLO III

IL PRESIDENTE DEL DIRETTIVO STUDENTESCO

Art. 11

Requisiti

Il Presidente deve essere membro maggiorenne del Comitato Studentesco.

Art. 12

Funzioni

Il Presidente convoca il Comitato studentesco, per discutere analitico ordine del giorno predisposto dal Direttivo, previa autorizzazione del Preside dell'Istituto richiesta con almeno cinque giorni di anticipo sulla data prevista.

Dirige e coordina le sedute del Comitato studentesco e del Direttivo coadiuvato da un Segretario di sua fiducia, con funzioni verbalizzanti, scelto tra i membri del Direttivo.

Ha la responsabilità delle attività del Direttivo, salva la responsabilità personale per gli atti che la prevedono.

Rappresenta il Comitato studentesco ed il Direttivo in ogni attività prevista all'interno e all'esterno dell'Istituto stesso.

TITOLO IV NORME COMUNI

Art. 13

Votazioni

Tutte le votazioni inerenti a persone sono a scrutinio segreto.

Anche per le altre si procede analogamente, a meno che la maggioranza dei presenti faccia richiesta di votazione palese.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza dei voti validamente espressi.

In caso di votazione segreta, il calcolo della maggioranza necessaria si determina considerando schede bianche e schede nulle come voti non validamente espressi.

In caso di votazione palese, il calcolo della maggioranza necessaria si determina considerando le astensioni come voti non validamente espressi.

In caso di parità, il voto del Presidente del Direttivo, anche quale coordinatore delle sedute del Comitato Studentesco, vale due voti.

Art. 14

Elezioni

Presidente e membri del Direttivo vengono votati su schede distinte.

Per la elezione del Presidente si può esprimere una sola preferenza, mentre per la elezione degli altri membri del Direttivo si possono esprimere fino a tre preferenze.

Le elezioni avvengono tramite presentazione delle candidature in liste separate, anche plurinominali, per la carica di Presidente e di Membro del direttivo.

L'attribuzione delle cariche avviene con metodo proporzionale. E' compatibile la proposizione della candidatura sia come Presidente che come Membro del Direttivo, ma il candidato risultato eletto alle due cariche deve dichiarare entro tre giorni quale delle due intende accettare.

In caso di dimissioni o decadenza si procede alla surroga nominando il primo dei non eletti della lista di appartenenza del membro cessato dalla carica.

Art. 15

Pubblicità dei Verbali

I verbali delle riunioni del Direttivo e del Comitato Studentesco, redatti dal Segretario, vengono resi pubblici mediante affissione all'albo degli studenti entro le quarantott'ore successive allo svolgimento delle sedute.

Copia degli stessi è anche contestualmente inviata al Dirigente Scolastico dell'Istituto.

Art. 16

Approvazione e Modifiche

La prima approvazione e le successive modifiche al presente Regolamento vengono adottate con voto favorevole dei 2/3 dei componenti del Comitato Studentesco e diventano operative successivamente alla ratifica del Consiglio d'Istituto.